



autostrada del Brennero

SERVIZIO DI PULIZIA DEI BUMPERS IN NEW JERSEY
E DELLE CABINE DI ESAZIONE DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI

SERVIZIO BIENNALE

CIG 6377539FA8

4

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

0	AGOSTO 2015	EMISSIONE	S. Guerresi	E. Bevilacqua	C. Costa
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:

DATA PROGETTO:

Agosto 2015



IL PROGETTISTA

(dott. ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(dott. Peter Frick)

Sommario

PREMESSA.....	2
ART. 1 OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	2
ART. 2 NORME APPLICABILI.....	3
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	3
ART. 4 PRECISAZIONI SULLE PRESTAZIONI DA RENDERE.....	5
ART. 5 MACCHINARI E PRODOTTI	7
ART. 6 DIVISA E TESSERA DI RICONOSCIMENTO.....	8
ART. 7 RILEVAZIONE PRESENZE E PRESTAZIONI NON EFFETTUATE.....	8
ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE	8
ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	9
ART. 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN CORSO DI APPALTO, VARIAZIONI DEI SERVIZI E SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'	9
ART. 11 VERIFICHE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO	10
ART. 12 ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA	10
ART. 13 GARANZIE	11
ART. 14 PENALI	11
ART. 15 PAGAMENTI, RITENUTE DI LEGGE E REVISIONE PREZZI	13
ART. 16 FORMA DEL CONTRATTO.....	13
ART. 17 SUBAPPALTO	13
ART. 18 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	14
ART. 19 DIFFIDA AD ADEMPIERE.....	14
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	14

PREMESSA

Il presente Capitolato fissa le norme regolanti il servizio di pulizia dei bumpers in new jersey, del lato esterno delle cabine di esazione, delle cupoline copri scala e di tutti gli accessori di pista (bornes, PVE, barriere ottiche, ecc.) delle n. 23 stazioni autostradali lungo l'asse autostradale, il servizio ha durata biennale.

Nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale l'Impresa appaltatrice viene denominata "Impresa", l'Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società".

Con la dicitura "C.S.A." si identificano i Centro servizi per la Sicurezza Autostradale.

Con la dicitura "C.A.U." si identifica il Centro Assistenza Utente di Trento.

Con la dicitura "C.O.A." si identifica il Centro Operativo Autostradale di Trento.

Con la dicitura "P.V.E." si identificano i pannelli visualizzatori esterni alle cabine di esazione.

ART. 1 OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il lavaggio notturno quindicinale dei bumpers in new jersey, del lato esterno delle cabine di esazione, delle cupoline copri scala e di tutti gli accessori di pista (bornes, PVE, barriere ottiche, casse automatiche, ecc.) delle n. 23 stazioni autostradali.

L'appalto ha la durata di **anni 2 (due)**.

La Società si riserva la possibilità di rinnovare, anche parzialmente, il servizio in oggetto per ulteriori n. 2 (due) anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del servizio in essere.

L'importo complessivo è determinato in base all'offerta presentata in sede di gara.

Il predetto importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dalla disciplina delle varianti riportata nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel codice e nel capitolato generale.

ART. 2 NORME APPLICABILI

L'appalto è disciplinato dagli elaborati di gara e dall'offerta presentata dall'aggiudicatario nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, denominato di seguito codice;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, denominato di seguito regolamento;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, denominato di seguito capitolato generale.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le n. 23 stazioni autostradali sono dislocate tra Vipiteno e Campogalliano lungo l'asse autostradale e si dividono in due tipologie:

- n. 3 stazioni di **vecchia** tipologia (Trento centro, Rovereto nord e Ala/Avio) con delimitazioni di pista in acciaio, non oggetto di pulizia, cabine di esazione ed accessori di pista;
- n. 20 stazioni di **nuova** tipologia con delimitazioni di pista in manufatto di calcestruzzo rivestito o verniciato denominato bumper in new jersey, cabine di esazione, cupoline copri scale (ove presenti) ed accessori di pista.

Tutte le piste delle stazioni di nuova tipologia sono dotate di due bumpers fatta eccezione per alcune piste utilizzate per i trasporti eccezionali. Queste ultime hanno un solo bumper. Un solo bumper delimita talvolta anche il marciapiede di passaggio.

Le stazioni autostradali interessate alle prestazioni di cui all'appalto sono quelle qui di seguito descritte:

STAZIONE	N. PISTE	MQ. BUMPERS	CABINE DI ESAZIONE	CUPOLE COPRISCALE
Vipiteno	26	1.807	21	0
Bressanone	10	985	6	10
Bressanone zona Ind.	4	510	1	0
Chiusa	7	554	4	4
Bolzano nord	7	772	3	5
Bolzano sud	12	1.110	6	2
Egna – Ora	8	800	3	5
S. Michele	8	800	3	7

Trento nord	8	658	4	7
Trento centro	4	0	3	0
Trento sud	8	810	3	7
Rovereto nord	4	0	3	0
Rovereto sud	9	810	5	9
Ala - Avio	3	0	2	0
Affi	13	1.230	7	12
Verona nord	11	961	7	9
Nogarole - Rocca	6	725	2	5
Mantova nord	9	795	5	7
Mantova sud	7	766	4	7
Pegognaga	6	730	3	6
Reggiolo - Rolo	7	730	3	7
Carpi	9	863	4	7
Campogalliano	9	870	4	6
TOTALI	195	17.286	106	122

Le cabine di esazione e le cupoline copri scala hanno le seguenti caratteristiche:

- pareti in acciaio inox cabina mq. 29,00
- superfici in vetro cabina (lato esterno) mq. 8,00
- altezza cabina mt. 2,45
- superficie cupolina (lato esterno ed interno) mq. 15,00

Le prestazioni richieste sono quelle sotto elencate:

- Interventi quindicinali – n. 52 interventi nel biennio:
 1. lavaggio di entrambi i lati dei bumpers presenti nelle stazioni autostradali;
 2. rimozione di eventuali manifesti, scritte, adesivi e gomme da masticare eventualmente presenti sulle superfici;
 3. lavaggio e asciugatura delle superfici esterne in acciaio satinato/verniciato delle cabine di esazione (comprese le porte);
 4. lavaggio e asciugatura delle superfici vetrate (lato esterno) delle cabine di esazione;
 5. lavaggio e asciugatura degli accessori: bornes, P.V.E., cancelletti o dissuasori, barriere ottiche, casse automatiche e varie;
 6. lavaggio e asciugatura delle superfici interne ed esterne delle cupoline copri scale in policarbonato.

ART. 4 PRECISAZIONI SULLE PRESTAZIONI DA RENDERE

L'Impresa aggiudicataria, oltre a garantire una corretta e completa esecuzione del servizio nel rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato e di quanto proposto in sede di offerta tecnica dovrà comunque:

- effettuare il lavaggio con le attrezzature indicate nell'offerta tecnica e utilizzare esclusivamente acqua e idoneo reagente ad alta biodegradabilità e operare in modo tale che i residui del risciacquo non abbiano un indice di pH superiore a quello previsto dalla legge; la Società non fornirà l'acqua o ogni altro prodotto di pulizia, che dovranno essere reperiti totalmente a carico e costo dell'impresa;
- recuperare la soluzione acquosa di risulta del lavaggio nella misura minima indicata in sede di offerta tecnica e comunque mai in misura inferiore al **40%** del totale impiegato e avviarla a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- fornire alla Società copia di tutte le documentazioni idonee a dimostrare la conformità legislativa delle attività poste in essere, con particolare riferimento alla normativa in materia di rifiuti (analisi di laboratorio o altra documentazione utilizzata per determinare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti con codice CER speculari, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e formulari di identificazione per i rifiuti trasportati dal luogo ove si è svolto l'intervento alla sede legale dell'impresa e/o all'impianto di smaltimento, autorizzazione del destinatario finale, e quant'altro del caso);
- i rifiuti (tali fin dall'origine) prodotti dall'intervento oggetto del servizio dovranno essere sempre trasportati con formulario e, nel caso di rifiuti pericolosi, anche con la Scheda Movimentazione SISTRI, nel percorso tra il luogo ove si è svolto l'intervento e la sede legale dell'impresa. Il trasporto inoltre dovrà avvenire tramite trasportatore autorizzato ovvero con mezzi propri dell'impresa iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella sezione speciale del trasporto in conto proprio (art. 212, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) accompagnati da formulario;
- assumersi l'onere per la fornitura ed eventuale spargitura (sulle piste lavate) del prodotto salino, ciò al fine di evitare la formazione di ghiaccio nel periodo invernale (qualora in determinati periodi la temperatura troppo bassa non permetta il lavaggio, si concorderanno, di volta in volta, orari alternativi);
- effettuare il servizio applicando i sistemi di protezione degli apparati tecnologici di pista indicati in sede di offerta tecnica;
- fornire alla Società, entro il congruo termine che la stessa assegnerà, ogni documentazione e dato necessari alla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

Nel caso di temperature incompatibili con le prestazioni di lavaggio, il servizio verrà annullato senza possibilità di recupero. Le relative prestazioni non potranno essere fatturate.

Per ognuna delle singole piste, **la pulizia** delle due pareti bumpers, della relativa cabina ove esistente, della cupolina copri scala e dei connessi accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) **deve necessariamente essere svolta entro il tempo massimo di 30 minuti.**

Si precisa che le prestazioni sono da effettuarsi di notte, è consentito operare contemporaneamente in due stazioni, ma solo su una pista per stazione, secondo quanto esposto nella tabella sotto riportata.

STAZIONI	NOTTI UTILI PER L'EFFETUAZIONE DEI LAVORI	ORA INIZIO LAVORI	ORA FINE LAVORI
VIPITENO - BRENNERO	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
BRESSANONE	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
BRESSANONE Z.IND.	MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ	22.00	6.00
CHIUSSA	MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ	22.00	6.00
BOLZANO NORD	MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ	22.00	6.00
BOLZANO SUD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
EGNA - ORA	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
S. MICHELE	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
TRENTO NORD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
TRENTO CENTRO	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
TRENTO SUD	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
ROVERETO NORD	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
ROVERETO SUD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
ALA	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
AFFI	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00

VERONA NORD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
NOGAROLE - ROCCA	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
MANTOVA NORD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
MANTOVA SUD	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
PEGOGNAGA	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
REGGIOLO - ROLO	LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ	22.00	6.00
CARPI	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00
CAMPOGALLIANO	MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	22.00	6.00

Nel caso in cui non fossero rispettate le prescrizioni di cui sopra, troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 14, salvo per cause non imputabili all'Impresa.

ART. 5 MACCHINARI E PRODOTTI

L'Impresa avrà l'onere della fornitura di tutti i prodotti necessari per le pulizie delle strutture oggetto d'appalto e dovrà utilizzare nell'esecuzione del servizio unicamente i macchinari ed i prodotti presentati in sede di offerta. L'utilizzo di macchinari o prodotti differenti potrà essere autorizzato dalla Società previa richiesta motivata da esigenze oggettive.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie, non devono essere tossici o pericolosi per contatto e per inalazione e non devono essere corrosivi per le superfici.

A tal fine, l'Impresa dovrà fornire in sede di offerta tecnica, la documentazione completa e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i macchinari e i prodotti che intende impiegare.

Nel caso in cui i macchinari e/o i prodotti offerti risultino comunque non compatibili con i materiali costituenti le superfici oggetto di intervento, nel senso di provocarne il degrado, l'Impresa è tenuta a sostituire tali macchinari e/o prodotti con altri analoghi che non presentino controindicazioni e inoltre è tenuta al ripristino o al risarcimento degli eventuali danni cagionati.

Qualora in caso di controllo venga verificata la mancata presenza, ovvero l'utilizzo di macchinari e/o prodotti diversi da quelli offerti dall'Impresa in sede di gara, troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 14.

ART. 6 DIVISA E TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di sicurezza, il personale dell'Impresa dovrà sempre indossare un'adeguata divisa da lavoro con caratteristiche definite congiuntamente con la Società.

Inoltre, durante l'orario di lavoro, il personale dell'Impresa dovrà sempre esporre in modo ben visibile l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore così come prescritto dall'articolo 26 D.Lgs. 81/08 comma 8.

Nel caso in cui il personale dell'Impresa non indossi la divisa concordata con Società e/o sia sprovvisto della tessera di riconoscimento, che deve essere esposta in modo ben visibile, troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 14.

Si precisa che i costi per la fornitura e la manutenzione di tutte le divise necessarie per il regolare svolgimento del servizio sono a carico dell'Impresa.

ART. 7 RILEVAZIONE PRESENZE E PRESTAZIONI NON EFFETTUATE

L'Impresa aggiudicataria dovrà documentare la presenza del proprio personale attraverso un sistema di rilevazione elettronico installato dalla Società.

Qualora anche per cause non imputabili all'Impresa, si verificasse la mancata o parziale esecuzione di ciascuna delle attività previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla Società è consentita l'alternativa fra l'addebito per la mancata prestazione sulla base dei costi offerti in sede di gara, oppure il recupero in altro orario o per altra prestazione equivalente.

In ogni caso, oltre alla possibilità tra l'addebito o il recupero della prestazione, è prevista la penale di cui all'articolo 14.

ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa si obbliga a far eseguire il servizio solamente a personale opportunamente formato e addestrato.

A tal fine l'Impresa medesima dovrà organizzare corsi di formazione a tutto il personale impiegato nel servizio al fine di renderlo edotto sulle modalità lavorative, con particolare riguardo agli aspetti della qualità del servizio e del rispetto dell'ambiente.

Tali corsi dovranno avere come oggetto elementi idonei a prevenire comportamenti ambientali non corretti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, errori nello smaltimento dei reflui, utilizzo di prodotti non conformi, disposizioni sul trasporto dei rifiuti e altri elementi inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro, tenuto conto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 9.

Al corso potranno prendere parte attiva anche dipendenti o altri addetti specificamente indicati dalla Società.

ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria si obbliga all'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 26, del D.Lgs. n. 81 del 2008 informa l'impresa aggiudicataria in merito ai rischi con un documento, che si allaga al presente Capitolato Speciale d'Appalto contenente un'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza ed una valutazione dei rischi interferenziali

L'Impresa aggiudicataria entro trenta giorni (30) dall'aggiudicazione dovrà aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all'art. 17 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 coerentemente con i servizi oggetto dell'appalto e indicato eventuali modifiche o integrazioni al documento di cui al precedente paragrafo.

Trascorso tale termine la Società procederà all'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le misure da adottare per eliminare le interferenze. Il documento deve essere sottoscritto prima dell'inizio dei lavori, per conto dell'impresa aggiudicataria, dalla persona in posizione di garanzia per l'adempimento specifico (datore di lavoro o persona da lui delegata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008).

L'Impresa entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dovrà trasmettere alla Società, ai fini della verifica della idoneità tecnico – professionale, la seguente documentazione:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Impresa dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi ed ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni.

Al momento della stipula del contratto l'Impresa dovrà comunicare inoltre il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN CORSO DI APPALTO, VARIAZIONI DEI SERVIZI E SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'

Nel periodo di vigenza dell'appalto, potrà essere necessario ricorrere a maggiori o minori prestazioni rispetto a quelle previste in contratto.

Fermi restando i limiti indicati dall'articolo 311 del Regolamento, è data facoltà alla Società di variare sia in aumento che in diminuzione il numero di piste ove espletare i servizi di cui al presente Capitolato, a seguito dell'apertura di nuove stazioni o della chiusura, anche temporanea di alcune di quelle oggetto d'appalto nonché di richiedere all'Impresa, per sopraggiunte esigenze, variazioni della fascia oraria di espletamento dei servizi che comportino o meno l'incremento o il

decremento delle ore lavorative. Sarà cura della Società comunicare l'eventuale data di inizio e fine lavori per la sospensione e ripresa del servizio.

In tal caso il corrispettivo sarà rideterminato sulla base della prestazione effettivamente svolta avendo a riferimento i prezzi unitari offerti in sede di gara.

E' inoltre facoltà della Società richiedere interventi definiti di "pronta disponibilità" (prestazioni urgenti di pari qualità rispetto a quelle oggetto di appalto), per i quali si prevede un tempo di intervento, dal momento della richiesta, nel limite massimo di **n. 4 (quattro) ore**.

Diversamente troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 14, salvo per cause non imputabili all'Impresa.

ART. 11 VERIFICHE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

La Società si riserva la facoltà di verificare la qualità del servizio offerto su ogni struttura oggetto d'appalto, anche mediante misurazioni scientifiche effettuate tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche idonee (bioluminometro, ecc.).

Il primo controllo verrà effettuato in accordo con l'Impresa al fine di impostare e tarare congiuntamente i parametri tecnici di funzionamento dell'apparecchio e i limiti minimi tollerati riferiti al grado di qualità della pulizia per tipologia di superficie e struttura.

Successivamente e per tutta la durata dell'appalto verranno effettuati dei controlli a campione da parte di addetti della Società sulle strutture oggetto d'appalto, con un preavviso minimo di 24 ore all'Impresa, la quale sarà presente tramite il proprio Coordinatore d'appalto o un suo sostituto per il contraddittorio tra le parti. In tale occasione verrà inoltre redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

Nel caso in cui i parametri di valutazione rilevati durante un controllo non dovessero rispettare i limiti accordati con l'Impresa, alla Società è consentita l'alternativa fra l'addebito per la prestazione non conforme agli standard di pulizia richiesti, sulla base del costo offerto per il relativo servizio, oppure la ripetizione dell'attività stessa.

In entrambi i casi è comunque prevista anche la penale di cui all'articolo 14.

ART. 12 ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'Impresa i seguenti oneri:

1. adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
2. spese inerenti e conseguenti al contratto e atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio del servizio;
3. spese riguardanti la sostituzione o la messa a norma di tutti i macchinari utilizzati per il servizio, nel caso di modifiche normative in materia di sicurezza o in materia ambientale in corso d'appalto;
4. tutti gli oneri derivanti da misure e provvedimenti necessari a eseguire in modo corretto e sicuro i servizi.

Non sono previsti rimborsi o facilitazioni in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali, compresi quelli relativi al raggiungimento dei luoghi di lavoro oggetto del servizio.

L'Impresa è unica responsabile dei danni recati alle cose nell'espletamento del servizio e si obbliga a tenere sollevata la Società da ogni conseguente pretesa risarcitoria.

L'Impresa è tenuta a fornire, con cadenza semestrale entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno, nonché su richiesta della Società entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, un prospetto riportante la situazione aggiornata del personale dipendente assegnato al servizio (nome, cognome, data di nascita, inquadramento, eventuale regolarità relativa al permesso di soggiorno).

ART. 13 GARANZIE

L'Impresa presta cauzione definitiva secondo le modalità e le condizioni riportate all'articolo 113 del codice.

L'Impresa presenta inoltre, prima dell'avvio del servizio, copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

Detta polizza deve essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

ART. 14 PENALI

In caso di inadempimento dell'Impresa sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

1. Mancata esecuzione, parziale o totale, delle prestazioni richieste (articolo 3):

- per ogni metro quadrato di parete bumpers non pulita, si applicherà una penale pari ad € 1,00 fino comunque, ad un importo massimo pari ad € 2.000,00 per giornata;
- per ogni cabina, cupolina copri scale e/o accessori di una pista non puliti, si applicherà una penale pari ad € 5,00 per ogni struttura non pulita.

2. Mancato rispetto del tempo di esecuzione delle prestazioni richieste (articolo 4):

- ogni 5 minuti di maggior tempo impiegato oltre i 30 minuti, per ognuna delle singole piste, per la pulizia delle due pareti bumpers, della relativa cabina ove esistente, della cupolina copri scala e dei connessi accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) si applicherà una penale pari ad € 250,00.

3. Mancato recupero del liquido di risulta del lavaggio (articolo 4):

- In caso di mancato recupero dei detergenti impiegati e delle acque di risciacquo del lavaggio o il mancato rispetto della percentuale minima di recupero indicata in sede di offerta tecnica si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 per ogni infrazione commessa.

4. Mancato utilizzo dei sistemi di protezione e di lavaggio offerti (articolo 4):

- In caso di mancato o difforme utilizzo dei sistemi di protezione e di lavaggio offerti in sede di gara, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 per ogni singola infrazione commessa.

5. Mancata reperibilità telefonica da parte del coordinatore d'appalto (articolo 9 del disciplinare):

- nel caso in cui il coordinatore d'appalto o un suo assistente dichiarati dall'Impresa non fossero reperibili telefonicamente, si applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni ora di mancata reperibilità.

6. Mancata osservanza di quanto richiesto per il servizio di "pronta disponibilità" (articolo 10):

- trascorso il numero di ore massime consentite (pari a quattro) ed entro la prima ora di ritardo, si applicherà una penale pari ad € 200,00;
- per ogni 30 minuti, dopo la prima ora di ritardo rispetto a quanto previsto, si applicherà una penale pari ad € 500,00, fino comunque, ad un importo massimo pari ad € 10.000,00.

Ai fini dell'applicazione della penale, la Società terrà conto di eventuali ritardi derivati da cause non imputabili all'Impresa.

7. Mancanza in cantiere o utilizzo di macchinari e/o attrezzature difformi da quelle offerte:

- nel caso in cui a seguito di controlli si dovesse riscontrare durante una specifica lavorazione, l'utilizzo di uno o più macchinari e/o attrezzature diverse da quelle offerte dall'Impresa in sede di gara ovvero la mancanza di anche solo una di esse, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 per ogni infrazione commessa.

8. Mancanza di prodotti o utilizzo di prodotti diversi da quelli offerti (articolo 5):

- nel caso in cui a seguito di controlli si dovesse riscontrare l'utilizzo di uno o più prodotti diversi da quelli offerti dall'Impresa in sede di gara ovvero la mancanza di anche solo uno di essi, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni tipologia di prodotto difforme o assente.

9. Divisa e tessera di riconoscimento (articolo 6):

- nel caso in cui il personale dell'Impresa non indossi durante l'orario di espletamento del servizio la divisa concordata con la Società e/o non esponga in maniera ben visibile l'apposita tessera di riconoscimento, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni singola infrazione rilevata;

10. Mancata timbratura (articolo 7):

- la mancata timbratura, nonostante la presenza accertata dalla Società, sul luogo di lavoro in entrata e/o in uscita, da parte di personale dell'Impresa, comporterà invece una penale pari ad € 50,00 per ogni singola timbratura.

11. Mancato rispetto dei limiti stabiliti per la verifica della qualità del servizio (articolo 11):

- nel caso in cui a seguito di verifica del grado di pulizia si dovessero riscontrare dei valori eccedenti i limiti di tolleranza stabiliti tra le parti, si applicherà una penale pari ad € 300,00 per ogni singola infrazione rilevata.

12. Mancato riscontro a richieste di dati o documenti:

- In caso di mancato riscontro alle richieste di documentazione e dati da parte della Società inerenti alla gestione del servizio, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni mancato riscontro o sollecito.

Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 15 PAGAMENTI, RITENUTE DI LEGGE E REVISIONE PREZZI

I pagamenti avverranno a cadenza mensile, previa emissione di fattura al termine di ogni mese da parte dell'Impresa aggiudicataria **sulla base del numero di metri quadrati realmente effettuati e sulla base degli altri servizi oggetto d'appalto eseguiti.**

Su detti importi verranno effettuate le trattenute di legge pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le fatture verranno pagate a n. 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura.

Non si procederà al pagamento del corrispettivo se non in presenza di documenti attestanti la regolarità contributiva e previdenziale.

Entro n. 60 (sessanta) giorni dal termine dell'appalto verrà emesso certificato di verifica di conformità del servizio. Successivamente verranno svincolate le trattenute e la cauzione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 115 del codice, dal secondo anno contrattuale verrà applicato un adeguamento dei prezzi nella misura determinata dalla Società in base all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del codice oppure - in caso di mancata pubblicazione da parte dell'Osservatorio dei costi standardizzati riferiti al tipo di servizio oggetto di gara - in base al dato più favorevole per l'aggiudicatario fra la variazione media annua dell'indice ISTAT-FOI per le famiglie di operai ed impiegati e il maggior costo del lavoro per gli addetti impiegati nel servizio dato dall'incremento salariale tabellare derivante dall'eventuale sottoscrizione della parte economica del C.C.N.L. di categoria intervenuta successivamente all'ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta di gara.

ART. 16 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata.

ART. 17 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del codice.

ART. 18 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente C.C.N.L. per Imprese di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, assume la qualità di azienda subentrante ed è tenuta a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti dell'azienda cessante esistenti in organico almeno 4 mesi prima della cessazione del servizio.

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti sulla protezione e prevenzione degli infortuni.

ART. 19 DIFFIDA AD ADEMPIERE

In caso di grave inadempimento dell'Impresa, la Società può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto, a norma dell'articolo 1454 del C.C..

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque eventuale controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto, del presente capitolato e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, viene esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Trento.